

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 00199 - ROMA
Tel.- 06-95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

(SEZ. GIURISDIZIONALE)

RICORSO IN APPELLO

Con istanza cautelare

*

Nell'interesse di **Alessandro Panichi** (C.F. PNCLSN96R10H501K), nato a Roma il 10/10/1996 e ivi residente in Viale Antonio Averulino Filarete n.179, rappresentato e difeso dall' Avv. Marina Terlizzi (C.F. TRLMRN75S54H501G), iscritta all'Albo Speciale, giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. Marina Terlizzi e Riccardo Di Veroli sito a Roma in Via di Villa Ada 57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore e del domiciliatario: p.e.c. marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org - fax 0687450107/ p.e.c. riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org – fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- Appellante

CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia delle entrate**, in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- **Simone Longo** (C.F. LNGSMN81R14A145G), nato in data 14/10/1981 ad Albenga (SV), all'indirizzo p.e.c. "s.longo@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC (posizione n.266);
- **Giacomo Morsillo** (C.F. MRSGCM87D14F206I), nato il 14/04/1987 a Milazzo, all'indirizzo p.e.c. "morsillogiacomo@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC (posizione n.826);

Non costituiti in giudizio.

- Controinteressati

PER LA RIFORMA

Della sentenza n.7502/2024 emessa dal TAR del Lazio (Sez. IV-ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.13213/2023, pubblicata in data 16 aprile 2024 e non notificata, che ha dichiarato infondato il ricorso per l'annullamento dei seguenti atti (doc. A):

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, dei **provvedimenti di cui all'avviso pubblicato sul Formez PA in data 2/08/2023 e di cui al successivo aggiornamento del 9/08/2023 (con i relativi allegati)**, con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria e la scelta dell'Amministrazione di destinazione a favore degli IDONEI "non vincitori" del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), divenuto lesivo quale "provvedimento implicito di esclusione/ depennamento dalla graduatoria" laddove il ricorrente non ha indicato la propria preferenza nell'arco temporale previsto (dal 2 al 21 agosto - **doc.1 e 2**);
- Per quanto di ragione, del **provvedimento** dagli estremi ignoti – indicato negli avvisi del 2/08/23 e del 9/08/23 - con cui l'Amministrazione ha disposto per gli "idonei non vincitori" l'avvio della procedura per la scelta delle amministrazioni di destinazione a partire dal 2/08/2023 e fino al 21/08/2023 (termine prorogato), mettendo a disposizione il "link" per esprimere l'ordine di preferenza sul portale InPA, nella parte in cui non permette più al ricorrente di manifestare la propria scelta dopo il decorso del termine indicato dall'Amministrazione e, di fatto, lo esclude dalla selezione per decadenza;

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF - n.464 unità di personale)**, del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*, pubblicata sul sito del Formez PA in data 12 dicembre 2022, laddove lesiva nei confronti del ricorrente (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, dei **successivi provvedimenti** con cui il Formez renderà note le assegnazioni degli idonei non vincitori alle amministrazioni destinatarie e agli interessati nonché dei successivi **avvisi di assegnazione e futura sottoscrizione del contratto** che verranno disposti a favore degli *“idonei non vincitori”* a seguito della scelta delle amministrazioni di destinazione di cui al precedente avviso del 2/08/23 e del 9/08/23, laddove lesivi nei confronti dell'odierno ricorrente;
- Per quanto di ragione, del **Bando** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *“concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (CODICE INF)*, laddove lesivo nei confronti del ricorrente ed erroneamente interpretato da parte dell'Amministrazione con riferimento alle modalità di manifestazione di scelta dell'amministrazione di destinazione (**doc.4**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento e gli altri atti anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo al ricorrente, **IDONEO ALLA POSIZIONE N.674**, di ottenere la possibilità di esprimere nuovamente la propria scelta sulle ulteriori amministrazioni di destinazione /sedi indicate nell'avviso del 2/08/23 e del 9/08/23 E LA CONSEQUENTE CONDANNA *ex art. 30* c.p.a. delle Amministrazioni intimate a provvedere alla messa a disposizione delle richiamate amministrazioni di destinazione con l'adozione degli opportuni provvedimenti volti a garantire tale scelta all'istante.

§§

PREMESSA

BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI

1. Con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo, l'appellante ha impugnato i provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di scelta dell'Amministrazione di destinazione a favore degli IDONEI "non vincitori" del "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico*" (**CODICE INF**), lesivi laddove lo escludono dagli aventi titolo allo scorrimento per non aver indicato la propria preferenza di sede nell'arco temporale indicato dall'Amministrazione (dal 2 al 21 agosto) solo sul sito del FORMEZ e non sul portale "step one 2019" (come espressamente previsto dall'art.10 del Bando) (doc. B e D).
2. L'appellante ha impugnato quindi gli atti in epigrafe quale provvedimenti impliciti di esclusione / depennamento dalla graduatoria finale di merito.
3. Il giudizio poggia sui fatti che di seguito si riassumono.
4. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021, la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*" – *profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (CODICE INF).*
5. L'Amministrazione ha dunque suddiviso le unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle Amministrazioni interessate in tre diversi profili professionali (AMM – ECO – INF): quello che interessa il presente giudizio è INF – "**assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) - n. 464 posti**".
6. Con riferimento alle **n. 464 unità** di personale richieste per il Codice INF l'art.1 del Bando ha suddiviso le unità di personale come segue: N.20 da assegnare alla

Presidenza del Consiglio dei ministri (categoria B-F3); N.56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali (Area II – F2); N.268 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II – F2); N.100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); N.20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

7. Il Bando ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale (art. 2 *lex specialis*) e articolato la procedura selettiva come segue: prova selettiva scritta distinta per codici di concorso, valutazione dei titoli e successiva redazione della graduatoria finale di merito per ciascuna classe di concorso sulla base del "*punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli*" (artt. 3-6-7 *lex specialis*).
8. Per quanto di interesse, l'art. 10 della *lex specialis*, **con riferimento alla scelta delle amministrazione e la successiva assunzione in servizio**, ha stabilito che "(1) *i candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria ... (2) i candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema "Step One 2019". In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*".
9. **Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, con avviso pubblicato il 2 agosto 2023 (in pieno periodo estivo) sul sito Formez e non anche notificato sul portale "Step One 2019" come espressamente previsto dal Bando**, l'Amministrazione ha dato notizia ai candidati idonei della possibilità di manifestare la propria preferenza circa l'amministrazione di destinazione e la sede, entro e non oltre la data dell'11 agosto 2023 poi prorogata al 21 agosto 2023.
10. Nel richiamato avviso l'Amministrazione ha omesso di precisare che tale facoltà di scelta della sede si sarebbe dovuta effettuare a pena di decadenza.

*

11. L'appellante, come si evince dagli atti del ricorso, ha partecipato alla selezione in oggetto per il codice – profilo INF collocandosi, a seguito della valutazione dei titoli e della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 12/12/22, tra i **candidati idonei** (posizione n. 674) con un punteggio complessivo di **22,125 punti**.
12. Con **avviso del 15/02/23**, l'Amministrazione ha inizialmente messo a disposizione dei vincitori la possibilità di scegliere tra le amministrazioni di destinazione indicate originariamente nel Bando (cfr. punto 3) e poi le rispettive sedi come previsto nel seguente elenco:

Amministrazione	TOT unità richieste	Sedi
Presidenza del Consiglio dei ministri	20	Roma
Ministero dell'economia e delle finanze	56	Roma
Ministero dell'interno	268	Link
Ministero della cultura	100	Vedi allegato
Avvocatura dello Stato	20	Vedi allegato
TOTALE	464	

13. Nella prima finestra temporale (di cui all'avviso del 15/02/2023 – nel periodo dal 15/2 al 24/2), i vincitori hanno dapprima selezionato le amministrazioni di destinazione e le sedi di preferenza, poi sono stati assegnati a quelle disponibili e chiamati alla sottoscrizione del contratto con presa in servizio prevista per lo scorso 4 settembre.
14. Nei due successivi avvisi del **2 e del 9 agosto 2023**, l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto e concesso a favore degli idonei “non vincitori” della selezione – tra cui l'appellante – la possibilità di scegliere **nuove amministrazioni di destinazione con le rispettive sedi, ulteriori sedi presso le amministrazioni banditrici**, (che precedentemente non erano disponibili a favore dei vincitori nell'avviso del 15/02) **e amministrazioni che hanno richiesto di sostituire i vincitori rinunciatari**.

15. L'Amministrazione ha quindi pubblicato nell'avviso il seguente elenco delle amministrazioni ulteriormente disponibili e le sedi indicate negli allegati, **di gran lunga più consistente di quello originario** sia con riferimento agli ulteriori sedi presso le amministrazioni originariamente banditrici, che con riferimento alle ulteriori amministrazioni di destinazioni e le relativi sedi (si veda l'asterisco "amministrazione non banditrice" – tutte odierne resistenti), come il Ministero dell'economia e delle finanze (61 posti in diverse sedi), il Ministero della giustizia UCAN (7 posti in diverse sedi) - DOG (89 posti in diverse sedi) – DAP (19 posti in diverse sedi), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia delle Entrate (60 posti in diverse sedi):

Amministrazione Richiedente (* non banditrice)	TOT unità richieste	Sedi
Presidenza del Consiglio dei Ministri	3	Roma
Ministero dell'economia e delle finanze	61	Vedi allegato
Ministero dell'interno	136	Vedi allegato
Ministero della cultura	141	Vedi allegato
Avvocatura dello Stato	9	Vedi allegato
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5	Roma
Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili (UCAN)*	7	vedi allegato
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*	13	Roma
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)*	89	vedi allegato
Agenzia delle entrate*	60	vedi allegato
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)*	19	vedi allegato
TOTALE	543	

16. Tuttavia, con gli avvisi del **2** e del **9 agosto 2023**, pubblicati solo sul sito del Formez e senza alcuna notifica sul “step-one 2019” come espressamente previsto dal Bando, l'Amministrazione ha comunicato agli idonei la possibilità di manifestare la propria preferenza dell'amministrazione di destinazione e di sede, entro il 21 agosto

(settimana di Ferragosto) e senza specificare che tale opzione si sarebbe dovuta effettuare essere a pena di decadenza.

17. In assenza della dovuta comunicazione su “step-one 2019”, l’appellante non ha avuto modo di manifestare la propria scelta nel termine indicato, rimanendo, di fatto, ingiustamente “depennato” dalla graduatoria.
18. Con la **PEC dell’1/09/23**, il Sig. Panichi ha prontamente richiesto informazioni sulla sua posizione e sulla possibilità di “recuperare” la possibilità di scelta ma l’Amministrazione non ha mai fornito il dovuto riscontro.
19. A causa del **gravissimo pregiudizio subito vista l’impossibilità di recuperare un’importante opportunità di lavoro**, l’appellante ha proposto ricorso al TAR del Lazio contestando la legittimità degli atti impugnati e la propria ingiusta esclusione dalla graduatoria, rammentando come, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, l’Amministrazione avrebbe tratto solo giovamento dal riconsiderare/riesaminare la sua posizione atteso anche che erano stati riservati **più posti (1.007) rispetto ai candidati (vincitori e idonei) presenti in graduatoria (920).**

§§

LA VICENDA PROCESSUALE E LA SENTENZA APPELLATA

20. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 9/10/23, l’appellante ha impugnato gli atti in epigrafe proponendo due articolati motivi di diritto:
- (I) Si è contestata la violazione dell’art.10 del Bando laddove prevede la preventiva comunicazione delle modalità di scelta delle sedi (anche) sul portale “step-one2019”, con conseguente violazione dell’interpretazione in termini letterali della “lex specialis” e del principio di autovincolo oltre che per mancata attivazione del “soccorso istruttorio”;
 - (II) Si è contestata l’errata interpretazione dell’art.10 del Bando laddove non prevede il depennamento dalla graduatoria finale di merito per omessa scelta di sede nella finestra temporale di riferimento, valendo la stessa solo per la prima proposta di assunzione e non per quelle successive.

21. Costituita l'avvocatura, all'esito della Camera di Consiglio del 31/10/2023, con ordinanza n.16233 del 2/11/23, il Tar del Lazio (Roma – Sez. IV-ter) ha preso atto della intervenuta rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, disposto l'integrazione del contraddittorio e fissato d'ufficio l'udienza di merito.
22. All'esito dell'udienza pubblica dell'5/03/2024, con l'appellata sentenza n.7502/2024 resa in data 16/4/2024, il Collegio ha rigettato il ricorso perché “infondato nel merito” con la seguente motivazione:

...Come può dedursi dalla lettura del ricorso, le contestazioni mosse attengono tutte ad un'asserita illegittimità dell'attività procedimentale posta in essere da Formez, in violazione del bando di concorso e, perciò, del proprio autovincolo ivi contenuto, oltre che di principi di rilevanza costituzionale.

VI.1. Nel merito il ricorso è infondato.

VII. In base all'art. 9 del bando (rubricato “Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso”): “1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> nonché sul sito delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle amministrazioni per i posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10”.

La lettera del bando, dunque, è chiara nell'indicare il sito <http://riqualificazione.formez.it/> come unica piattaforma da consultare ai fini della comunicazione ai candidati degli esiti della procedura concorsuale.

In particolare, i primi due commi della disposizione in commento fanno esplicito riferimento alla validazione e pubblicazione delle graduatorie finali di merito da comunicare ai candidati sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Il comma terzo, con statuizione di carattere generale, chiarisce che ogni comunicazione (dunque non solo quella relativa alla pubblicazione della graduatoria finale) sarà in ogni caso effettuata sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, attribuendo *expressis verbis* valore di pubblicità notizia a tale forma di divulgazione.*

La sentenza appellata si può brevemente riassumere come segue:

Sul 1° motivo di ricorso

- Il TAR ha richiamato l'art.9 del Bando laddove si precisa che *“ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito <http://riqualificazione.formez.it> nonché sul sito delle amministrazioni interessate”*;
- Secondo il Giudice di primo grado la lettera del Bando sarebbe chiara nell'indicare tale sito come *“unica piattaforma da consultare ai fini della comunicazione ai candidati degli esiti della procedura concorsuale”*;
- In particolare, il terzo comma dell'art.9 regolerebbe la situazione di “carattere generale” secondo cui ogni comunicazione (non solo quella relativa alla pubblicazione della graduatoria) sarà effettuata sul menzionato sito, con valore di pubblicità notizia;
- L'art.10 del Bando, di contro, non disciplinerebbe il sistema delle pubblicità delle comunicazioni con valore di notifica – regolato invece dall'art.9 – ma si limiterebbe a indicare solo i portali da consultare per apprendere le modalità con cui effettuare la scelta;
- In conclusione, secondo il TAR del Lazio, l'art.9 del Bando sarebbe la norma di riferimento per le comunicazioni;
- La negligenza dell'appellante nel controllare il sito del Formez non permetterebbe quindi di invocare il legittimo affidamento né il soccorso istruttorio, stante la necessità di salvaguardare la “par condicio” tra candidati;

Sul secondo motivo di ricorso

- L'art.10 del Bando – secondo il TAR del Lazio – *“è chiara nello stabilire che la rinuncia all'assunzione, determinata dalla mancata scelta di amministrazione / i e sede/ i, comporta l'ulteriore scorrimento della graduatoria in favore dei candidati collocatisi in posizione successiva. Da ciò deriva che il candidato non potrà partecipare ai successivi scorrimenti, preclusi proprio da quanto disposto dal Bando”*.

Tanto premesso in fatto, la sentenza appellata è errata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) ERRORE IN IUDICANDO – ERRONEITA’ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INFONDATO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELLA “*LEX SPECIALIS*” (ART.10 C.2 BANDO) ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “*FAVOR PARTECIPATIONIS*” E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI MANIFESTARE LA PROPRIA SCELTA DELLE AMMINISTRAZIONI / SEDI DOPO IL TERMINE INDICATO NEGLI AVVISI AGLI IDONEI.

Nella sentenza appellata – in breve –, il Giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso perché, a suo avviso, l’art.9 del Bando sarebbe chiaro nel prevedere che “*ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito “<http://riqualificazione.formez.it> nonché sul sito delle amministrazioni interessate*”;

L’unica piattaforma da consultare – secondo il TAR – sarebbe quella presente sul sito del FORMEZ dal momento che, si puntualizza, ogni pubblicazione effettuata su menzionato portale “*avrà valore di notifica a tutti gli effetti*”, mentre l’art.10 indicherebbe solo i portali da consultare per apprendere le “modalità” con cui effettuare la scelta delle sedi.

Tali argomentazioni non convincono.

È necessario innanzitutto richiamare quanto disposto dall’art.10 del Bando: “*i candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dall’amministrazione di destinazione, esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito “<http://riqualificazione.formez.it>” e sul sistema “Step One 2019*”.

Dalla lettura piana dell’art.10 appare del tutto incontrovertibile come **L’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione dell’avviso di**

scelta delle sedi in entrambe le piattaforme telematiche, soprattutto sul portale “Step One 2019” dove il candidato gestisce la propria area riservata e personale dei concorsi.

La piattaforma “Step One 2019” - raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo “<https://ripam.cloud>” - ha la finalità di recepire le informazioni dei candidati ai concorsi e per caricare, tramite il modulo elettronico, la domanda di partecipazione alla selezione, come espressamente indicato dal Bando di concorso.

Tanto è vero che, sul proprio sito, RIPAM chiarisce che il portale di reclutamento Step One 2019 (attuazione della **direttiva n.3 del 24/04/2018**) rappresenta un’iniziativa del progetto di riqualificazione delle selezioni pubbliche, volto a garantire il supporto alle procedure concorsuali per facilitare lo **scambio di informazioni** e per consentire, ai responsabili dei procedimenti di selezione e reclutamento del personale (*“di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le fasi del processo”*), **vantaggi** che consistono - tra gli altri - nella *“razionalizzazione del processo di recruiting”* e nello *“screening immediato delle candidature per semplificazione e trasparenza”*.

Si aggiunge inoltre che il Ministero non ha mai contestato che gli avvisi del 2 e del 9 agosto sono stati pubblicati **solo sul sito del FORMEZ** e non anche sul sistema “Step One 2019”, come espressamente previsto dal menzionato art.10.

Tale disposizione è INVECE chiara nello specificare che la manifestazione della scelta dell’amministrazione deve effettuarsi “attraverso” le modalità indicate sul sito del FORMEZ e sul sistema “Step One 2019” e che ciò rappresenta una **deroga espressa** al sistema di comunicazione degli avvisi stabilita dal precedente art.9 (*“fermo restando quanto previsto dal successivo art.10”*).

Per questa ragione i candidati potevano legittimamente confidare sul fatto che gli avvisi in esame si sarebbero dovuti pubblicare sia sul FORMEZ che sul sistema “Step One 2019”.

Ne deriva che, contrariamente a quanto argomentato dal TAR, la mancata indicazione della amministrazione/sede di preferenza da parte dell’appellante è assolutamente

“incolpevole” e, soprattutto, non qualificabile alla stregua di una “rinunzia” implicita o per “*facta concludentia*” all’assunzione.

Del resto, con il superamento del concorso e l’approvazione della graduatoria finale di merito (indipendentemente dalla nomina), si è consolidata nel patrimonio della parte appellante una situazione giuridica di affidamento nelle determinazioni della pubblica amministrazione, che si sarebbe dovuta attenere a un comportamento secondo buona fede e correttezza (artt.1175 e 1375 c.c.).

L’appellante si sarebbe aspettato, quindi, di ricevere le dovute informazioni sullo scorrimento della graduatoria e sulla scelta delle sedi, più che sul sito del Formez - in cui la ricerca delle informazioni è notoriamente farraginosa - direttamente sul portale “Step One 2019”.

A tal proposito, giova ricordare che avvisi in esame riguardavano lo *scorrimento della graduatoria* (2/8/24) e la *proroga termine scelta Amministrazione di destinazione* (9/8/23).

Tali avvisi erano finalizzati, pertanto, a portare a conoscenza dei candidati non la pubblicazione delle graduatorie finali o le comunicazioni relative all’esito del concorso così come indicato dall’art.9 del Bando, bensì la scelta delle amministrazioni e l’assunzione in servizio come previsto testualmente dall’art.10. L’amministrazione avrebbe dovuto effettuare la comunicazione di tali avvisi tramite i canali indicati nel Bando comprendendo anche lo “Step One 2019” e ciò a differenza delle altre comunicazioni relative alla graduatoria per cui sarebbe stato sufficiente utilizzare il portale del FORMEZ.

La motivazione della sentenza appellata è dunque censurabile laddove interpreta erroneamente le disposizioni contenute agli artt.9 e 10 del Bando.

L’art.9 del Bando attiene infatti solo agli avvisi di pubblicazione delle graduatorie e, quindi, a una fase differente rispetto a quella successiva di scelta delle sedi regolata – invece – dall’art.10, che riguarda le comunicazioni sulle “modalità di scelta” delle sedi di preferenza da effettuare “a pena di decadenza”.

La decadenza della scelta e il conseguente grave pregiudizio in caso di mancata opzione è stato adeguatamente previsto e tutelato dal Bando di concorso mediante un doppio

sistema di pubblicità notizia tramite il portale del FORMEZ e il portale dello “Step One 2019”.

La contestata decisione di pubblicare gli avvisi di scelta delle sedi solo sul portale del FORMEZ è quindi contraria non solo al Bando ma anche ai principi di buona fede e correttezza previsti dall’art.1337 c.c.

Merita aggiungere che il difetto di adeguata pubblicità degli avvisi relativi alla scelta delle sedi nel concorso in oggetto ha interessato non solo l’odierno appellante ma anche un altro candidato che, come l’istante, ha tempestivamente promosso ricorso avverso la sua ingiustificata esclusione.

Nonostante il TAR del Lazio abbia rigettato entrambi i ricorsi con la medesima motivazione, giova rammentare che, nell’altro giudizio, con ordinanza n.2610/2024, il Consiglio di Stato, ha già accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito (prossimo 21/11/24).

Ma non solo.

Nel concorso ufficio del processo, in un caso analogo di parziale comunicazione degli avvisi di scelta delle sedi sui portali della PA, la giurisprudenza di merito ha puntualizzato che “soltanto la pubblicazione delle comunicazioni ai candidati attraverso ambedue i canali previsti (sistema «Step-one 2019» e sito del Ministero della Giustizia) aveva, a norma di bando, “valore di notifica”: i vincitori del concorso potevano, dunque, legittimamente confidare sul fatto che gli avvisi in esame venissero pubblicati non soltanto sul sito del Ministero, ma anche sul sistema “Step-One 2019”. Da ciò consegue che la mancata presentazione della ricorrente alla convocazione per la sottoscrizione del contratto risulta incolpevole e, di conseguenza, non qualificabile alla stregua di rinuncia implicita, o per implicita, o per facta concludentia, all’assunzione” (Cfr. Trib. Torino, sez. Lavoro, sent. 17 luglio 2024, n. 2020 – doc.C).

All’opposto, la motivazione espressa dal TAR del Lazio non tiene conto di quanto indicato espressamente dall’art.10 del Bando in merito alle SPECIFICHE modalità di scelta delle sedi e del fatto che lo stesso si sarebbe dovuto interpretare **in termini strettamente letterali**, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

Del resto, tenuto conto dell'effetto di decadenza per la mancata scelta delle sedi nei termini indicati, è evidente come la comunicazione relativa alla preferenza assuma una connotazione "delicata" e particolare, che avrebbe necessitato il rispetto delle previste e doverose forme di pubblicità ESPRESSAMENTE INDICATE ALL'ART.10 DEL BANDO: da effettuarsi sia sul sito del FORMEZ che sullo "Step – one 2019".

L'omessa comunicazione sulla piattaforma "Step – one 2019" ha innegabilmente indotto in errore la parte appellante e il suo legittimo affidamento rispetto alla condotta dell'Amministrazione.

Nella specie, si ritiene quindi che la sentenza appellata non abbia doverosamente colto la portata della mancata comunicazione sul sistema "Step – one 2019" in termini di VIOLAZIONE DEL BANDO, DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Principi su cui non è necessario dilungarsi in questa sede, salvo ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL BANDO di concorso "deve essere compiuta privilegiando le espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi. La lettura delle clausole del bando deve conseguentemente ispirarsi ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla "par condicio" dei partecipanti" (Cfr. tra le tante: cfr. T.A.R. Liguria n.10136/2019; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 28 luglio 2008 n. 1827, Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423 e T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 09 giugno 2005, n. 3238).

Quanto si è detto era stato già doverosamente rappresentato in primo grado al pari dell'evidente violazione del principio di AUTOVINCOLO, che impone all'Amministrazione di rispettare quanto disposto dalla "lex specialis", senza alcun margine di discrezionalità in ossequio ai richiamati principi di affidamento e parità di trattamento che, altrimenti, sarebbero pregiudicati laddove si consentisse la modifica

delle regole della selezione alle quali l'Amministrazione si era originariamente vincolata (*Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n.7917/2021*).

Sotto questo profilo non colgono nel segno le argomentazioni del TAR del Lazio relativa alla presunta "negligenza" del candidato, perché se è vero che lo stesso non ha monitorato il sito del FORMEZ è altrettanto vero (e confermato dalla stessa appellata) che l'Amministrazione non ha effettuato la dovuta pubblicità sul sito STEP – ONE 2019, espressamente prescritta all'art.10 del Bando.

*

Quanto poi alla mancata attivazione del "**soccorso istruttorio**", nella sentenza appellata, il TAR del Lazio ha assunto che non si sarebbe potuto riaprire i termini per la scelta in quanto la fattispecie in esame sarebbe fuori "*dal perimetro*" di tale istituto non discutendosi di mancanza di taluni documenti.

La motivazione non convince.

Sul punto, va detto infatti che il ricorrente ha inoltrato una specifica richiesta di riesame della propria posizione per evidente errore "scusabile" indotto dal comportamento della Pubblica Amministrazione che, come noto e riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, ammette l'attivazione del "soccorso istruttorio" (**cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204**).

Nella fattispecie è evidente l'errore scusabile del Sig. Panichi per l'omessa indicazione della sede nel termine indicato dall'appellata, perché si tratta di un istituto inteso a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, suscettibile di trovare applicazione in caso di comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima amministrazione, da cui possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale (*così già Cons. Stato, IV, 22 maggio 2006, n. 3026; VI, 17 ottobre 1988, n. 1140*).

Sotto questo profilo, va poi tenuto conto del fatto che l'attivazione del soccorso istruttorio è finalizzata al raggiungimento del personale maggiormente qualificato, atteso che, in caso di mancata attivazione, il danno, prima ancora che all'interesse del

privato, sarebbe all'interesse pubblico e ciò soprattutto nella fattispecie dove residuano, nel profilo INF, posti ancora disponibili e non coperti.

L'Amministrazione ha tenuto dunque una condotta eccessivamente rigorosa che ha avuto l'effetto non solo di danneggiare gravemente l'appellante ma lo stesso interesse pubblico, laddove si sarebbe potuto adottare un provvedimento per rimettere in termini la parte appellante senza neppure pregiudicare la "*par condicio concorsorum*".

La parte appellante, infatti, non avrebbe tolto spazio agli altri candidati perché il numero dei posti resi disponibili per il profilo INF era di 1.007 mentre il numero dei candidati vincitori e idonei era di 920, quindi inferiore di ben 87 unità.

All'evidenza dei fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR del Lazio, la riammissione della parte appellante non avrebbe violato la "par condicio" tra candidati e, quindi, leso altre posizioni ma solo giovato all'amministrazione che avrebbe potuto usufruire di una risorsa in più per ricoprire un posto VUOTO.

Si chiede quindi, in accoglimento del presente motivo, di riformare la sentenza appellata secondo quanto argomentato e richiamato quanto già dedotto nel ricorso introduttivo da intendersi qui interamente trascritto.

§§

2) ERRORE IN IUDICANDO – ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INFONDATO IL SECONDO MOTIVO

RICORSO: VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (ART.10 C.2 BANDO) ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO"; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "*FAVOR PARTECIPATIONIS*" E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI

MANIFESTARE LA PROPRIA SCELTA DELLE AMMINISTRAZIONI / SEDI DOPO IL TERMINE INDICATO NEGLI AVVISI AGLI IDONEI.

Ferme le considerazioni che precedono, quanto al secondo motivo di gravame, nell'appellata sentenza, il TAR del Lazio si è limitato ad affermare che l'art.10 del Bando sarebbe stato chiaro nello stabilire che *“la rinuncia all'assunzione, determinata dalla mancata scelta di amministrazione/i e sede/i comporta l'ulteriore scorrimento della graduatoria in favore dei candidati collocatisi in posizione successiva. Da ciò deriva che il candidato non potrà partecipare ai successivi scorrimenti, preclusi proprio da quanto disposto claris verbis dal bando, salvo che la graduatoria non si sia esaurita e non sia ancora scaduta ... tale previsione non è irragionevole ed obbedisce ad esigenze organizzative e di speditezza dell'azione amministrativa, pur sempre nel rispetto delle posizioni dei candidati, ai quali è richiesto un onere di diligenza”*.

Tale argomentazione non convince.

L'art.10 del Bando afferma che *“in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria”*.

Se è vero che la disposizione regola l'eventualità della rinuncia all'assunzione con l'ulteriore scorrimento della graduatoria a favore dei candidati in posizione deteriore è altresì vero che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Primo grado, tale disposizione nulla dice in merito ai successivi scorrimenti.

All'opposto di quanto argomentato nella sentenza appellata, infatti, il Bando non pare precludere la possibilità ai rinunciari di rientrare nei successivi scorrimenti della graduatoria di merito, anzi pare riferire la “decadenza” solo e soltanto alla mancata scelta per lo specifico scorrimento e non per quelli successivi.

In altri termini, la eventuale rinuncia per mancata scelta deve ritenersi limitata allo specifico scorrimento di agosto 2023 ma non implica la *“rinuncia al posto”* e, quindi, la possibilità di effettuare la preferenza per le amministrazioni e sedi residue.

Con questa interpretazione, la disposizione prevista dall'art.10 del Bando sarebbe maggiormente attinente al *“criterio letterale e sistematico”* ex artt.1362 e 1363 c.c.

(Cfr. *Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2024, n.6431*) e, in ogni caso, vista l'ambiguità del dato testuale, l'interprete, in forza del principio di *favor participationis*, avrebbe dovuto scegliere il significato più favorevole al concorrente (Cfr. *T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 14/03/2024, n.1737*).

Tanto più che il numero complessivo dei posti resi disponibili per il profilo INF è di 1.007 e che il numero di candidati vincitori e idonei è di 920, quindi inferiore di ben 87 unità; pertanto, laddove venisse riconosciuta la decadenza solo per quella determinata tornata di scelta di sedi, l'Amministrazione avrebbe dovuto /potuto concedere all'appellante la scelta delle sedi residue.

In buona sostanza, dunque, la decadenza a cui fa riferimento l'art.10 del Bando non equivale al "depenamento" dalla graduatoria ma solo alla rinuncia al posto per quel determinato scorrimento e deve essere intesa ai sensi dell'art.1326 c.c. quale inefficacia dell'eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta dall'amministrazione al vincitore, conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio.

A tal riguardo, si è richiamato quanto disposto in un caso analogo dal TAR Abruzzo con la **sentenza n.125/2022** secondo cui: "la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art.1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta all'amministrazione al vincitore conseguentemente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.

Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per posti messi a bando, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e pieno titolo a rimanere" (Cfr. **TAR L'Aquila sentenza n.125/22**).

Alla luce delle superiori osservazioni e del principio affermato dalla giurisprudenza, non è revocabile in dubbio che l'appellante sia rimasto validamente in graduatoria ed

abbia pertanto diritto ad un secondo interpello per la copertura dei posti ancora vacanti e disponibili, come accennato in precedenza.

Del resto, il “depenamento” dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse del candidato perché fa conseguire alla rinuncia all’assunzione l’inadempimento all’accesso ai impieghi presso la stessa o altre Pubbliche amministrazioni: il vincitore di un concorso notoriamente può essere considerato come titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il “depenamento” dalla graduatoria gli impedirebbe di documentare con suo conseguente pregiudizio alla valorizzazione del suo curriculum.

Tale circostanza unita al fatto che vi sono ancora numerose sedi disponibili e superiori al numero di candidati idonei, porta a concludere che l’appellante ha comunque diritto a scegliere uno dei posti presso le amministrazioni / sedi che residuano a seguito dell’attuale procedura di assunzione.

La sentenza impugnata è dunque errata perché non tiene conto del fatto che i posti messi a disposizione dall’Amministrazione sono superiori al numero dei candidati idonei alla selezione; quindi, l’aver confermato la legittimità degli atti impugnati ha impedito all’appellante di ricoprire un posto attualmente scoperto.

La rigida interpretazione del Bando si traduce così in una scelta illogica e irragionevole nonché in contrasto con i principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione volti alla scelta dei “migliori candidati” di un concorso, perché finalizzata a escludere un candidato idoneo e con accertata competenza e preparazione per lo specifico profilo professionale da ricoprire.

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

EX ART.41 C.P.A.

Ai fini della conoscenza dell’atto e **ove ritenuto necessario**, si rinnova in questa sede la richiesta all’Ill.mo Collegio adito affinché Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del presente atto sul sito web

istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza dalla graduatoria finale di merito.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Con riferimento al "*fumus*" si richiamano le argomentazioni di cui sopra.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione della sentenza appellata e, di conseguenza, gli effetti degli atti impugnati relativi alla procedura di assunzione dei candidati "idonei e non vincitori" – avvisi del 2 e del 9 agosto 2023 - mediante la scelta delle nuove e ulteriori amministrazioni.

Nel caso di specie, l'urgenza è rappresentata dal fatto che la graduatoria in questione è in prossima scadenza al 12 dicembre 2024 e che, all'esito del presente contenzioso, l'appellante potrebbe non aver più modo di rientrare nel proprio posto di lavoro e, quindi, opzionare una sede disponibile.

Il rischio è infatti che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante subirebbe un grave e pregiudizio, perché non avrebbe più modo di essere assunto e di poter scegliere l'amministrazione / sede più congeniale alle proprie esigenze di vita personale e familiare.

Sussistono quindi tutti i presupposti per adottare un'idonea misura cautelare che imponga all'Amministrazione il riesame della posizione della parte appellante consentendogli di poter esprimere, pur con riserva e in via provvisoria, la propria preferenza sulle amministrazioni di destinazione e sedi disposte a favore degli idonei prima della definizione del contenzioso.

In alternativa, come già previsto dall'adito Collegio con la menzionata ordinanza n.2610/2024, si chiede di voler disporre - ex art.55 c.10 c.p.a. - l'udienza pubblica per definire nel merito e nel più breve tempo possibile la questione in esame.

L'attesa del merito senza un provvedimento cautelare o un merito a breve priverebbe, infatti, l'appello e il giudizio di ogni "utilità" per la parte istante.

Sussistono quindi i presupposti per l'adozione di una misura cautelare, perché l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe alla parte appellante la possibilità di scegliere la sede con conseguente perdita dell'assunzione in servizio.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte appellante, con gravi spese a carico dell'erario.

In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l'ammissione con riserva per assicurare all'appellante l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del giudizio contro la determinazione di decadenza censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionata.

Sul punto giova rammentare – me ne scuso con il Collegio per la ripetizione – ben 87 posti ancora disponibili.

L'ammissione / inserimento con “riserva” ha dunque lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: ***Consiglio di Stato n. 3018/2015***).

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, l'ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla parte ricorrente (cfr. tra le tante: ***Consiglio di Stato n.3018/2015***): vi sono dunque tutte le

condizioni per concedere l'inserimento con riserva in graduatoria dell'istante oppure per concedere un'idonea misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati.

§§

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso, impugna innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n.7502/2024 del 16/04/2024, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. QUARTA TER) e pertanto

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento del presente appello, previo accoglimento della domanda cautelare (anche con la disposizione di un merito a breve ex art.55 c.10 c.p.a.), di riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n.7502/2024 emessa nel giudizio R.G. 13213/2023 e pubblicata in data 16/04/2024, annullando di conseguenza gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e adottando gli opportuni provvedimenti per reinserire l'appellante in graduatoria e permettergli di poter esprimere la propria preferenza rispetto alle amministrazioni / sedi messe a disposizione dall'Amministrazione con gli avvisi del 2 e del 9 agosto 2023 (o, almeno, con le sedi residue).

Con ogni conseguente statuizione di legge, in caso di accoglimento del gravame, sulle spese processuali del doppio grado di giudizio ivi incluso il pagamento del contributo unificato che, ai sensi dell'art.14 T.U. n.115 del 30/05/2002, si dichiara versato nell'importo di € 487,50.

Si allegano in copia i seguenti documenti in copia:

- A) sentenza appellata n.7502/2024 del 16/04/2024, del TAR Lazio Sez. IV-ter;
- B) Ricorso;
- C) Tribunale di Torino sentenza n.2020/2024;
- D) Fascicolo primo grado:
 - 1. Avviso e provvedimento di scorrimento graduatoria e scelta amministrazioni per gli idonei del 2/08/2023 e allegati;
 - 2. Avviso del 9/08/2023;

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada n. 57 00199 - ROMA
Tel.- 06-95550328 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

3. **Graduatoria finale di merito e vincitori (profilo INF);**
4. **Bando;**
5. **Domanda di partecipazione al concorso;**
6. **Questionario prova scritta;**
7. **Avviso del 15/02/2023 e scelta amministrazioni e allegati;**
8. **Elenco nuove amministrazioni;**
9. **PEC a firma del ricorrente dell'1/09/2023;**
10. **Schermata sito "Step One 2019";**
11. **Sito Ripam;**
12. **Direttiva n.3 del 24/04/2018;**
13. **C.d.S. n.10983/22;**
14. **Elenco amministrazioni / sedi del ricorrente.**

Con osservanza.

Roma, 10/10/2024

Avv. Marina Terlizzi